

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto MIUR prot. n. 00857 del 30 ottobre 2015, con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca con decorrenza dal 1 novembre 2015 e il successivo rinnovo prot. MIUR n. 00173 del 28 febbraio 2019;

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, modificato con Decreto Direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 7 maggio 2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare l'art. 50 c. 1 lett. b) in tema di attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

VISTE tutte le disposizioni governative e le ordinanze regionali in materia di Covid-19 ad oggi vigenti;

VISTO il Decreto Legge n. 105/2021 con il quale è stato prorogato sino al nuovo termine del 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, ed ha altresì introdotto norme che consentono l'accesso a determinate attività e servizi soltanto ai soggetti muniti della certificazione verde Covid-19 previste dall'art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021;

VISTO il Decreto Legge n. 111/2021 con il quale è stato tra l'altro previsto l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 per tutto il personale del sistema nazionale universitario e per tutti gli studenti universitari, con decorrenza dal 1 settembre 2021;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Università e della Ricerca del 7 agosto e del 31 agosto 2021 relative alle indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal DL 111/2021 in vista dell'avvio dell'anno accademico 2021-2022;

TENUTO CONTO delle misure atte a ridurre il contagio all'interno della Scuola, adottate dalla Direzione, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;

VISTO il Decreto Direttoriale Prot. IMT n. 4875(126)IX.3 del 29 aprile 2020 con il quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro, che coadiuva la Direzione, con il compito di definire, organizzare, coordinare e monitorare l'esecuzione di tutte le attività della Scuola IMT necessarie alla gestione della fase dell'emergenza da Covid-19 che ha preso avvio dal 4 maggio 2020, modificato con Decreto Direttoriale Prot. IMT n. 4468(188)IX.3 del 20 maggio 2021;

VISTO il "Protocollo per lo svolgimento delle attività in presenza alla Scuola IMT" e relativi Allegati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT nel corso della seduta del 28 luglio 2021, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28 luglio 2021;

VISTA la nota informativa inviata alla Community della Scuola in data 31 agosto 2021 Prot. IMT n. 7534 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività universitarie di cui al Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021";

CONSIDERATA la volontà della Scuola di garantire ai propri Allievi e a tutta la Community la massima sicurezza per lo svolgimento delle attività istituzionali nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti;

PRESO ATTO del parere del Prof. Marco Paggi, Coordinatore del Gruppo di Lavoro Covid-19, del Dott. Alessandro Innocenti, RSPP della Scuola IMT, del Dott. Fulvio Marandola, ASPP della Scuola IMT e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie della Scuola e delle Organizzazioni Sindacali

DECRETA

Art. 1

A decorrere dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale della Scuola - personale tecnico-amministrativo, sia esso a tempo indeterminato che determinato, collaboratori, docenti, ricercatori, assegnisti ed altre figure assimilabili ai lavoratori - e tutti gli Allievi della Scuola devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass).

In mancanza, e ferme restando le conseguenze previste dall'art. 9-ter, comma 2, del D.L. n. 52/2021, come modificato dall'art. 1, comma 6, del D.L. 111/2021, non sarà consentito l'accesso alle sedi, alle attività e ai servizi della Scuola. Il mancato rispetto di tali obblighi ha come conseguenza che il personale è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle specificità della prestazione lavorativa del personale docente, da un lato, e tecnico amministrativo, dall'altro, il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Art. 2

A decorrere dal 1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la verifica del possesso del Green Pass per il personale a qualsiasi titolo e gli Allievi della Community che accederanno alle varie sedi della Scuola sarà effettuata sulla base delle procedure previste e comunicate dalla Direzione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. La verifica del possesso del Green Pass presso i punti di accesso alla Scuola (Complesso San Francesco, Complesso San Ponziano, Biblioteca) sarà effettuato una sola volta per ogni giornata.

Art. 3

Ai fini dei sopracitati controlli, la Scuola IMT prevede per coloro che sono stati vaccinati all'estero con un vaccino non approvato dall'Agenzia Europea del Farmaco e per chi ha ricevuto il prodotto Reithera, la possibilità di presentare apposita certificazione di avvenuta vaccinazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello disponibile nella intranet della Scuola IMT.



SCUOLA
ALTI STUDI
LUCCA

Decreto IMT Rep. n. 07648(250).IX.3.03.09.21
Rep. Albo Online 07649(244).I.7.03.09.21
Ufficio Affari Generali
Responsabile Martina Ambrogi
Autore Martina Ambrogi
Classificazione IX.3

La Scuola prevede altresì che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio possa essere utilizzata anche da coloro che sono in possesso di certificato di vaccinazione ma non sono riusciti ad ottenere il Green Pass per documentati e giustificati motivi.

Tale certificazione ha valore di Green Pass ai fini dell'accesso alle sedi della Scuola IMT.

Art. 4

All'interno del "Protocollo di verifica della certificazione verde Covid-19 per l'accesso alle attività con obbligo di presentazione ai sensi dell'art. 3 del D.L. 105/2021" allegato al presente Decreto sono riportate modalità e procedure di attuazione della normativa per i vari soggetti e attività della Scuola.

Art. 5

Il presente decreto è valido ed efficace dal giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo on line della Scuola e sino a sua revoca o modifica.

Art. 6

Il presente decreto è pubblicato all'Albo on line e sul sito istituzionale della Scuola e allo stesso verrà data la massima diffusione, anche attraverso informative sintetiche da pubblicare sul sito istituzionale della Scuola e da inviare alle mailing list interne.

Lucca, data della firma digitale

Pietro Pietrini
Direttore
Scuola IMT Alti Studi Lucca
(firmato digitalmente)

Allegato: Protocollo di verifica della certificazione verde Covid-19 per l'accesso alle attività con obbligo di presentazione ai sensi dell'art. 3 del D.L. 105/2021

PROTOCOLLO DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ' CON OBBLIGO DI PRESENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. 105/2021

PREMESSA

Ai sensi del Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, a partire dal 1 settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale della Scuola (Docenti e Ricercatori, Assegnisti, Personale tecnico-amministrativo, sia esso a tempo indeterminato che determinato, Collaboratori, altre figure assimilabili ai lavoratori come borsisti, tirocinanti, ecc.), e tutti gli Allievi della Scuola, oltre a effettuare il triage, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass) per poter accedere alle sedi, lavorare, usufruire dei servizi.

In mancanza, e ferme restando le conseguenze previste dall'art. 9-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, come modificato dall'art. 1, comma 6, del D.L. 111/2021, non sarà consentito l'accesso alle sedi, alle attività e ai servizi della Scuola. Il mancato rispetto di tali obblighi ha come conseguenza che il personale è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle specificità della prestazione lavorativa del personale docente, da un lato, e tecnico amministrativo, dall'altro, il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento. L'esercizio del potere sanzionatorio si riferisce ad attività che devono svolgersi prioritariamente in presenza e non a quelle per le quali la Scuola abbia stabilito un eventuale svolgimento con modalità alternative.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Questi soggetti devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, attualmente rilasciate in formato cartaceo, con validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.

Con successivi atti saranno definite le modalità operative di attuazione, controllo e verifica delle disposizioni previste dal citato D.L. 111/2021.

LINEE GUIDA OPERATIVE PER L'ACCESSO E LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione VerificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

In seguito ad apposito atto da parte del Direttore, sono istituiti controlli presso gli accessi delle varie sedi della Scuola.

- Complesso di San Francesco
- Complesso di San Ponziano
- Biblioteca

Il controllo, utilizzando la *app* VerificaC19, verrà effettuato a campione dai Preposti all'uopo delegati, utilizzando la *app* VerificaC19, ai sensi dell'Art. 13 del DPCM 52/2021, e chiedendo, ove necessario, il documento di identità.

La verifica del possesso del Green Pass presso i punti di accesso alla Scuola sarà effettuato una sola volta per ogni giornata.

La violazione delle disposizioni di cui sopra è sanzionata ai sensi di legge.

Di seguito si specificano le linee guida operative per le necessarie verifiche ai sensi della vigente normativa circa il possesso della Certificazione per l'accesso alle attività che per legge lo prevedono.

- Gli utenti dovranno provvedere a scaricare e rendere disponibile al momento dell'accesso il QR code presente sulla Certificazione.
- Agli addetti autorizzati al controllo all'ingresso opportunamente identificati l'utente dovrà pertanto mostrare soltanto il QR Code nella versione digitale, direttamente dallo smartphone o tablet, oppure in formato cartaceo.
- La verifica della validità della Certificazione è effettuata dagli addetti tramite la app nazionale VerificaC19, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. La app verifica infatti la validità senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo mobile.
- Se la Certificazione è valida, l'addetto vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'utente: nome e cognome e data di nascita. L'utente deve pertanto esibire anche un documento di identità in corso di validità per poter consentire all'addetto di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici con quelli visualizzati dalla app.

Ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare il ciclo vaccinazione per ottenere una certificazione verde Covid-19, potranno essere rilasciate in formato cartaceo le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.

Le certificazioni sono rilasciate – obbligatoriamente a titolo gratuito - direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Per essere valide, le certificazioni dovranno contenere le informazioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto u.s.

La Scuola IMT prevede inoltre per coloro che sono stati vaccinati all'estero con un vaccino non approvato dall'Agenzia Europea del Farmaco e per chi ha ricevuto il prodotto Reithera, la possibilità di presentare apposita certificazione di avvenuta vaccinazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello disponibile nella intranet della Scuola IMT.

La Scuola prevede altresì che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio possa essere utilizzata anche da coloro che sono in possesso di certificato di vaccinazione ma non sono riusciti ad ottenere il Green Pass per documentati e giustificati motivi.

Tale certificazione ha valore di Green Pass ai fini dell'accesso alle sedi della Scuola IMT.

Accesso utenti esterni

Il possesso del Green Pass è altresì obbligatorio e sarà soggetto ad appositi controlli da parte degli incaricati, a partire dal 1 settembre 2021, anche per soggetti esterni che svolgono attività di durata prolungata presso le sedi della Scuola. Nello specifico:

- personale di ditte di pulizia

- personale di ditte di portierato
- personale di ditte affidatarie del servizio di ristorazione
- personale di ditte di catering
- personale di supporto all'organizzazione di eventi
- relatori a convegni, eventi, lezioni, seminari
- componenti di commissioni giudicatrici di concorso e commissioni giudicatrici di tesi
- personale contrattualizzato e collaboratori occasionali
- Guest Scholars, Incoming Visiting student, allievi di programmi accademici congiunti, candidati di selezioni di concorso
- componenti esterni organi, commissioni e comitati

L'accesso in assenza di certificazione verde potrà essere consentito esclusivamente a personale di ditte esterne di servizi, lavori e forniture, nonché per consegna posta/pacchi o altri ospiti, che accedano occasionalmente e per tempi brevi presso gli edifici della Scuola inferiori ai 60 minuti e in luoghi all'aperto diversi dai luoghi di lavoro e di vita della Community.

Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si rimanda alla normativa nazionale vigente in materia.

Gli organizzatori degli eventi e i responsabili delle attività per le quali la norma impone la presentazione della Certificazione Verde Covid-19 dovranno informare l'utenza circa l'obbligo di presentazione al momento dell'accesso e sulle sue modalità di verifica secondo quanto stabilito nel presente Protocollo.

Gli stessi organizzatori/responsabili dovranno comunicare all'utenza la possibilità di ricevere ulteriori informazioni (anche in relazione ad eventuali mobilità internazionali per l'accesso alle attività della Scuola IMT) visitando i seguenti siti:

- www.dgc.gov.it/web/
- www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
- www.viaggiare Sicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/L'Italia
- www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero

Qualora un utente si presentasse sprovvisto della Certificazione, o nel caso in cui non fosse possibile verificare la sua identità, questo non potrà accedere alle attività o ai servizi della Scuola IMT che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 105/2021 e del successivo D.L. 111/2021, prevedono l'esibizione della Certificazione Verde Covid-19.